



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni

Coordinatore Dott.ssa Roberta Lotti

Istituzione del Centro interdipartimentale “Cagliari Accessibility Lab. Accessibilità fisica e cognitiva” ed emanazione del relativo Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Centro medesimo.

IL RETTORE

VISTA la legge 30.12.2010, n. 240;

VISTO lo Statuto dell’Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n. 339 e s.m.i.;

VISTE le proposte di istituzione ed adesione al Centro Interdipartimentale “Cagliari Accessibility Lab. Accessibilità fisica e cognitiva” formulate dai seguenti dipartimenti: Ingegneria civile, ambientale e architettura (delibera del 13.12.2019); Ingegneria elettrica ed elettronica (delibera del 18.12.2019); Scienze economiche ed aziendali (seduta del 20.01.2020); Lettere, lingue e beni culturali (delibera del 23.01.2020); Scienze mediche e sanità pubblica (delibera del 27.01.2020); Giurisprudenza (delibera del 16.01.2020); Pedagogia, filosofia, psicologia (delibera del 23.01.2020); Matematica ed informatica (delibera del 13.12.2019); Scienze biomediche (delibera del 23.01.2020);

VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 e 28 febbraio 2020, hanno rispettivamente espresso parere favorevole e approvata la proposta di istituzione del Centro Interdipartimentale Cagliari Accessibility Lab. Accessibilità fisica e cognitiva”, così come regolamentato da apposito regolamento;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere all’emanazione del decreto rettorale di istituzione del Centro ed emanazione del relativo Regolamento di istituzione e funzionamento del Centro medesimo

D E C R E T A

ART. 1 – A decorrere dalla data del presente provvedimento è istituito il Centro Interdipartimentale “Cagliari Accessibility Lab. Accessibilità fisica e cognitiva” ed emanato il relativo Regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Centro medesimo.

ART. 2 – Al Centro aderiscono i seguenti dipartimenti: Ingegneria civile, ambientale e architettura (delibera del 13.12.2019); Ingegneria elettrica ed elettronica (delibera del 18.12.2019); Scienze economiche ed aziendali (seduta del 20.01.2020); Lettere, lingue e beni culturali (delibera del 23.01.2020); Scienze mediche e sanità pubblica (delibera del 27.01.2020); Giurisprudenza (delibera del 16.01.2020); Pedagogia, filosofia, psicologia (delibera del 23.01.2020); Matematica ed informatica (delibera del 13.12.2019); Scienze biomediche (delibera del 23.01.2020). Con successivo decreto sarà formalizzata l'adesione di ulteriori dipartimenti che dovessero manifestare l'interesse in futuro.

Visto il Direttore Generale

Il Rettore
Prof.ssa Maria del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI

Regolamento per l'istituzione e funzionamento del Centro interdipartimentale “Cagliari Accessibility Lab. Accessibilità fisica e cognitiva”

Art. 1 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il Centro interdipartimentale denominato “Cagliari Accessibility Lab – Accessibilità fisica e cognitiva”, di seguito denominato “Centro”, a cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Elettronica, il Dipartimento di scienze politiche e sociali, il Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali, il Dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia, il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dipartimento di Matematica ed Informatica, il Dipartimento di Scienze mediche e sanità pubblica e il Dipartimento di Scienze biomediche, oltre al SIA - Servizi per l'Inclusione e l'Apprendimento Ufficio Disabilità e D.S.A., avendo svolto il Piano di Monitoraggio delle Barriere architettoniche e sensoriali e parte de Piano Strategico di Ateneo. 2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Art. 2 – Finalità e natura del Centro

Le finalità del Centro sono:

1. riconoscere le specificità e le differenze tra le varie categorie di persone con disabilità, individuandone le necessità e i bisogni, e, al contempo, allargando il concetto di disabilità a popolazioni sino ad oggi considerate “normodotate” (anziani, bambini, donne in attesa, etc.);
2. distinguere tra le varie definizioni del concetto di “accessibilità” e analizzare il loro rapporto con le diverse disabilità;
3. favorire le condizioni per una vita indipendente per le persone con disabilità, ovvero per la loro autodeterminazione, attraverso lo studio di misure e strategie che diano la possibilità di vivere la propria vita come qualunque altra persona;
4. trasmettere, insegnare, diffondere – non in maniera passiva, ma attraverso percorsi di conoscenza finalizzati a un'acquisizione concettuale pienamente consapevole del tema, anche attraverso l'immedesimazione – il concetto di progettazione universale, fondata sull'ideazione di soluzioni adatte a un'utenza ampliata, e non su “progetti speciali per persone speciali”;

5. dimostrare che le soluzioni per l'accessibilità a favore di un'utenza ampliata rappresentano misure adatte al miglioramento della qualità della vita di chiunque, nella ferma convinzione che i sistemi ideati per le persone più deboli sono adatti anche per le cosiddette persone normodotate, e che, una volta rimosso l'ostacolo, la difficoltà sparisce, ponendo sullo stesso livello ogni persona, a prescindere dalle specifiche disabilità;
6. riflettere sul ruolo dell'accessibilità cognitiva, intesa come possibilità di comprendere i luoghi, come fondamentale e irrinunciabile componente propedeutica alla stesura di progetti a favore della fruizione del patrimonio culturale;
7. creare spazi, strategie e misure per favorire l'accessibilità totale, includendo nel processo di analisi e progetto il maggior numero di discipline, ai fini di un'accessibilità che possa essere sia fisica che cognitiva;
8. evidenziare che le architetture e le città accessibili favoriscono la qualità e la sicurezza urbana e contrastano i fenomeni di degrado urbano;
9. dimostrare che l'accessibilità può offrire un valore aggiunto al patrimonio architettonico e paesaggistico di un territorio, rendendolo, non solo più attrattivo e competitivo verso l'esterno, ma anche più fruibile per gli stessi abitanti;
10. proporre argomenti di riflessione e soluzioni inerenti alla valorizzazione dei territori attraverso la riqualificazione del loro patrimonio architettonico e paesaggistico in un'ottica di accessibilità, sostenibilità e innovazione socio-economica;
11. promuovere la cultura del progetto come elemento strategico nell'interpretazione, nel controllo e nell'attuazione delle istanze connesse alla dimensione più ampia dell'accessibilità;
12. supportare strategie pubbliche di sistema al fine di garantire un ottimale utilizzo delle risorse per la creazione di valore complessivo presente e futuro nelle comunità locali;
13. promuovere l'inclusione sociale ed elevare il benessere e l'autonomia delle persone anche tramite lo sviluppo di saperi, metodologie, strumenti tecnologici e tecniche di automazione avanzate;
14. riconcettualizzare il turismo culturale in un'ottica di accessibilità e di sostenibilità, guidando le azioni di Soggetti Pubblici, Privati e del Terzo settore attenti a intercettare la domanda dei turisti con bisogni speciali (disabili, persone anziane, famiglie con bambini piccoli, persone con disturbi alimentari, etc.), in considerazione di una domanda in gran parte inesa, ma in costante crescita, soprattutto per effetto dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento della propensione al viaggio delle persone anziane.

Per perseguire le finalità di cui sopra, il Centro ha natura interdipartimentale.

Art. 3 – Durata, istituzione, disattivazione

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza semplice degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previa delibera dei dipartimenti interessati su proposta del Consiglio del Cagliari Accessibility Lab, quest'ultima adottata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

Art. 4 – Sede

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale e architettura dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa e contabile del Centro.

Art. 5 – Componenti e collaboratori del Centro

1. Aderiscono al Centro:

a) i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli assegnisti di ricerca che ne hanno promosso l'istituzione e/o che possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;

b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborino attivamente alle attività del Centro, previa delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio del Centro a seguito della valutazione della richiesta degli interessati.

2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:

a) gli assegnisti di ricerca, i borsisti, i dottorandi e gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro o che aderiscono successivamente;

b) personale interno all'Ateneo a diverso titolo, previo consenso degli interessati e d'intesa rispettivamente con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascuna struttura.

Art. 6 – Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

c) il Comitato Scientifico.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto:

a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;

b) in prima applicazione dai membri fondatori del Centro (elenco in allegato A);

c) da altri membri che possono essere nominati su proposta della maggioranza semplice del Consiglio e con delibera di ciascuna struttura aderente al Centro, fino a un massimo di 10 componenti aggiuntivi in totale.

2. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta (anche per posta elettronica) e, in caso d'urgenza, con un preavviso di 48 ore. Le

sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. h). In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

3. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rinnovato, su proposta dei membri del Consiglio stesso, prima della scadenza del mandato, dai dipartimenti afferenti.

Art. 8 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo:

- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione;
- b) approva le richieste di finanziamento e il piano annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
- e) delibera sulle richieste di adesione dei Dipartimenti dell'Università;
- f) approva le richieste di adesione dei docenti e dei soggetti che ne facciano richiesta;
- g) individua i componenti del Comitato Scientifico tra soggetti interni ed esterni all' Ateneo mediante delibera assunta a maggioranza assoluta dal Consiglio a seguito della valutazione del curriculum scientifico;
- h) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- i) predispone la Relazione triennale sulle attività del Centro da trasmettere al Consiglio del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, ai sensi del successivo articolo 13 comma 2 del presente regolamento;
- l) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Art. 9 – Direttore del Centro

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.

2. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio.

3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.

4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
- b) predisporre il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;
- c) predisporre la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;
- d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
- e) convoca e presiede il Consiglio;
- f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;
- g) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 10 – Comitato Scientifico

1. Fanno parte del Comitato Scientifico:

- a) il Direttore del Centro, che lo presiede;
- b) almeno un membro di ciascun Dipartimento aderente al Centro, nominato dal Consiglio di Dipartimento.
- c) studiosi e ricercatori di chiara fama individuati dal Consiglio che delibera a maggioranza assoluta dei componenti e dopo la valutazione del curriculum vitae del soggetto che ne faccia richiesta e/o che sia stato indicato dal Direttore o da un componente del Consiglio del Centro.

2. Il Comitato Scientifico rimane in carica 6 anni e può essere rinnovato a meno che non pervenga espressa richiesta di rinuncia alla partecipazione o, su indicazione del Consiglio per gravi motivi.

3. I pareri del Comitato Scientifico sono presi a maggioranza assoluta dei presenti e non sono vincolanti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Direttore.

4. Il compito principale del Comitato Scientifico è quello di coadiuvare e sostenere la programmazione scientifica e le attività culturali e promozionali del Centro. Inoltre, il Comitato scientifico può: a) esprimere il parere sul programma annuale delle attività; b) formulare proposte sulle forme di collaborazione con altri enti organismi pubblici e privati di ricerca nazionali e internazionali c) esprimere una valutazione (non vincolante) sui progetti di ricerca e/o editoriali promossi dal Centro.

Art. 11 – Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

- a) fondi stanziati dai Dipartimenti afferenti al Cagliari Accessibility Lab;
- b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;

- c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;
 - d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
 - e) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.
2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Art. 12 – Personale, strutture, attrezzature

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.
2. I Dipartimenti aderenti possono mettere a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.
3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Art. 13 – Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura.
2. Il Centro sottopone all'esame del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura la relazione triennale circa l'attività svolta dal Centro, anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione del Centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione che, previo parere del Senato Accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del Centro.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.